

N. 2695-2-26-93-95-97-107-110-183-266-267-436-462-580-789-975  
1038-1053-1164-1394-1400-1401-1444-1550-1631-1692-1777  
1778-1803-2029-2103-2105-2130-2139-2153-2342-2343-2353  
2355-2366-2375-2439-2472-2603-2627-bis

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BERTOLDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZAGARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(LA MALFA UGO)

*Presentato alla Presidenza il 25 gennaio 1974*

---

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

E

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); LAFORGIA ed altri (95); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); LAFORGIA ed altri (975); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627)

*(Formulazione del testo unificato a seguito dello stralcio degli articoli da 1 a 24 - assorbiti per l'avvenuta approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 marzo 1974, n. 30 - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 aprile 1974)*

### TESTO UNIFICATO

#### TITOLO I

MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI  
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA  
SOCIALE

#### CAPO I.

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE.

#### ART. 1.

*(Lavoratori dipendenti).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 2.

*(Lavoratori autonomi).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 3.

*(Pensione sociale).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 4.

*(Maggiorazioni delle pensioni).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 5.

*(Ciechi civili).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 6.

*(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 7.

*(Mutilati ed invalidi civili).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 8.

*(Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 9.

*(Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 10.

*(Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 11.

*(Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

CAPO II.

MIGLIORAMENTI DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E DEGLI ASSEGNI FAMILIARI.

ART. 12.

*(Indennità di disoccupazione ordinaria).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 13.

*(Assegni familiari).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 14.

*(Requisiti per gli assegni familiari).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 15.

*(Incompatibilità degli assegni familiari  
con altri trattamenti di famiglia).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

TITOLO II  
FINANZIAMENTI

ART. 16.

*(Lavoratori dipendenti).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 17.

*(Artigiani e commercianti).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 18.

*(Lavoratori agricoli).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 19.

*(Aliquota contributiva  
dovuta alla Cassa unica assegni familiari).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 20.

*(Minimali).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 21.

*(Interventi finanziari dello Stato  
e delle gestioni previdenziali).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 22.

*(Assunzione a carico dello Stato  
delle spese per taluni servizi).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 23.

*(Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 24.

*(Fondi di copertura).*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

TITOLO III

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

ART. 25.

*(Riscossione unificata).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni e di quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Sono soggetti all'accertamento e alla riscossione unificata i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la dissoccupazione involontaria e per la tubercolosi, per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; i contributi per l'assicurazione contro le malattie, per la tutela delle lavoratrici madri, di solidarietà e di assistenza malattia ai pensionati, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nonché ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dai predetti enti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede altresì, con la decorrenza prevista al successivo articolo 33, alla riscossione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

## ART. 26.

*(Rapporti tra gli enti).*

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 27 l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro una somma a titolo di acconto, pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo dei contributi e premi riscossi nell'esercizio precedente da ciascuna sede provinciale, aumentato o diminuito dell'aliquota percentuale corrispondente alla variazione media nazionale del gettito contributivo risultante dai bilanci di previsione dei suindicati enti per l'anno in corso.

I rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale da una parte e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dall'altra saranno regolati con l'apertura di un conto corrente tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al tasso del 5 per cento annuo. I contributi ripartiti sulla base delle informazioni contenute negli elenchi trimestrali, di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, saranno accreditati con valuta del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà alla liquidazione del conto per le operazioni eseguite fino al 31 gennaio di ciascun anno entro il successivo 30 aprile, o con diverse periodicità da convenirsi tra gli istituti.

Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di sanzioni civili, ammende, interessi di mora, interessi di differimento e di dilazione sono ripartite tra gli istituti interessati alla fine di ciascun anno finanziario in proporzione ai contributi riscossi.



All'Istituto nazionale della previdenza sociale verrà riconosciuto da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro un rimborso per le spese sostenute per gli adempimenti di cui al presente articolo. La misura del rimborso sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati.

ART. 27.

(*Versamento dei contributi*).

I datori di lavoro, per i contributi di cui alla presente legge, sono tenuti ad eseguire il versamento di un acconto non inferiore al 90 per cento dell'importo dei contributi medesimi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni sulle quali devono essere calcolati i contributi e il versamento del relativo saldo entro la fine dello stesso mese.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga, fino ad un massimo di quindici giorni, del termine previsto dal comma precedente per il versamento del saldo.

I versamenti di cui ai commi precedenti devono essere eseguiti a mezzo bollettini in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'ambito di ciascun trimestre di riferimento delle denunce di cui al successivo articolo 29, i datori di lavoro che nel primo e nel secondo mese del trimestre abbiano eseguito versamenti in misura superiore all'importo dei contributi dovuti per lo stesso mese, hanno titolo a conguagliare tali eccedenze sulle somme dovute per il secondo o il terzo mese del trimestre.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 restano ferme le disposizioni in materia di premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del de-

creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rateizzazione dei premi e contributi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere concessa con scadenze periodiche coincidenti con i termini di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile.

Detta somma aggiuntiva è determinata in misura corrispondente agli interessi semplici al tasso del 15 per cento annuo calcolati sull'ammontare dei contributi non versati o versati in meno rispetto alla misura dell'acconto o del saldo di cui al primo comma, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui detti contributi dovevano essere versati fino al giorno del pagamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende private del gas, nonché alle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Ferme restando le disposizioni di cui al sesto e settimo comma, quando nei documenti di lavoro o nei libri contabili in possesso dell'azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà nonché nei casi di denunce infedeli, i responsabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 10 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 20 milioni la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

#### ART. 28.

##### *(Contributi base).*

Per i datori di lavoro nei confronti dei quali si applica il sistema unificato di riscossione, l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è soddisfatto mediante applicazione delle seguenti aliquote:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore precedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A) e B) del citato decreto.

L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

ART. 29.

*(Denunce trimestrali).*

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali soggette a contribuzione, nonché di tutti i dati necessari all'attuazione della presente legge, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre.

I trimestri di riferimento degli elenchi di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga del termine previsto dal primo comma fino a un massimo di 15 giorni.

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui al presente articolo i datori di lavoro che dispongono o si servono di centri per l'elaborazione automatica dei dati.

In tal caso, le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia con gli stessi elenchi, devono essere forniti all'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente

sul supporto magnetico e meccanografico adottato dalle aziende, con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dall'anzidetto Istituto, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, o denunciati dati retributivi diversi da quelli effettivi, a mezzo degli elenchi o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a lire 10.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono tenute a comunicare, entro il mese di gennaio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente all'elenco di cui al primo comma.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Copia delle denunce deve essere rimessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 30.

*(Anagrafi dei lavoratori  
e dei datori di lavoro).*

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi unificate dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo 25.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno concordate con lo stesso Istituto, i dati e gli elementi necessari per la attuazione di quanto disposto al precedente comma.

Con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale sarà disciplinato il coordinamento tra le anagrafi di cui al primo comma del presente articolo e l'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Gli adempimenti riguardanti l'iscrizione dei datori di lavoro sono eseguiti, sulla base di un'unica denuncia, presso gli uff-

ci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le autorizzazioni ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono concesse dall'Ispettorato provinciale del lavoro alle aziende che operano con più stabilimenti, filiali, cantieri od altre dipendenze secondo le modalità stabilite di concerto con l'Istituto e debbono riferirsi a tutta la contribuzione oggetto della riscossione unificata.

ART. 31.

*(Procedure di recupero dei contributi).*

È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facoltà di concedere ai datori di lavoro, secondo le modalità di cui all'articolo 4, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, rateazioni di pagamento per la estinzione di debiti contributivi e dei relativi accessori, riguardanti oltre che le proprie gestioni anche quelle di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per conto del quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale stesso cura la riscossione dei contributi.

È altresì attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge.

ART. 32.

*(Vigilanza e contenzioso).*

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, i compiti di vigilanza attribuiti dalle vigenti norme all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi contributi sono assunti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi medesimi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale altresì è attribuito il potere di porre in essere atti interruttivi dei termini della prescrizione relativi ai contributi.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento delle aziende e di accertamento e riscossione unificata dei contributi do-

vuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie, ivi comprese le questioni concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro, sono decisi in un unico grado dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il termine per ricorrere al predetto comitato contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella materia di cui al precedente comma è fissato in 90 giorni.

ART. 33.

*(Decorrenza procedura unificata).*

Le disposizioni contenute nel presente titolo trovano applicazione:

a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione delle disposizioni in materia di denuncia e versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie può essere differita ad una data successiva, ma comunque non posteriore al 1° gennaio 1975 ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, accerti con proprio decreto l'esistenza di esigenze tecniche che non rendano possibile l'immediata applicazione delle suddette disposizioni;

b) a decorrere dal 1° luglio 1975 per i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dal predetto Istituto.

TITOLO IV

DELEGHE AL GOVERNO

ART. 34.

*(Invalidità pensionabile. Titolari di trattamenti pensionistici che prestano attività lavorativa).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, sentita una

Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, uno o più decreti aventi forza di legge intesi a:

a) attuare una più equa regolamentazione della invalidità pensionabile nei casi in cui l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo, riconoscendo il diritto alla pensione di invalidità nei casi in cui si sia verificata un'ulteriore riduzione della capacità di lavoro in misura non inferiore al 20 per cento;

b) introdurre un secondo grado di invalidità per gli assicurati la cui capacità di lavoro sia ridotta permanentemente in misura superiore al 90 per cento. La pensione verrà calcolata considerando utili, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in aggiunta agli anni coperti da contribuzione, quelli compresi tra la data della domanda della pensione medesima e la data di compimento dell'età pensionabile fino ad un massimo di 20 anni. La pensione di invalidità non dovrà essere compatibile con l'esercizio di attività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma;

c) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli Istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

d) prevedere che gli aumenti di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non sono compatibili con l'esercizio di attività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma.

ART. 35.

(*Pensione unica*).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese ad attuare il

principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del *pro rata o*, se più favorevole all'interessato, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui si è contribuito per ultimo per almeno un triennio; alla gestione medesima dovranno affluire i contributi versati alle altre gestioni incrementati dell'interesse del 4,50 per cento annuo.

La potestà legislativa delegata di cui al comma precedente sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### ART. 36.

*(Delega per la compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, dell'assicurazione per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali, nonché la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.



## ART. 37.

*(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza, e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1975, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per consentire l'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali norme, sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovranno essere dirette a prevedere una disciplina unitaria della materia che tenga peraltro conto delle peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

## ART. 38.

*(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).*

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute in leggi emanate in tempi successivi e di adeguarle alle nuove esigenze imposte dalla riscossione unificata dei contributi ed altresì nell'intento di abbreviare le procedure e di alleggerire il lavoro degli Uffici giudiziari, degli Uffici del registro e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1975, norme intese ad unificare e modificare il sistema sanzionatorio contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano tutte le forme di previdenza e di assistenza obbligatoria attualmente in vigore.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) unificare le disposizioni di legge che disciplinano e sanzionano un analogo comportamento omissivo o commissivo;

b) eliminare — salvo le ipotesi di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 58 della presente legge — la sanzione penale sostituendola con una sanzione amministrativa di importo fisso e definitivo e comunque non superiore a lire 1.000.000;

c) determinare gli organi competenti all'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative, assicurando in ogni caso adeguate forme di contestazioni degli addebiti;

d) stabilire le modalità di recupero delle sanzioni amministrative e la destinazione dei loro proventi nonché quella delle ammende per le ipotesi in cui verrà conservata la sanzione penale.

ART. 39.

*(Trasformazione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1976, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, uno o più decreti aventi valore di legge intesi a trasformare i Fondi speciali di previdenza, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, in integrativi della medesima.

Le norme dovranno prevedere la ricostituzione, nella predetta assicurazione generale obbligatoria, delle singole posizioni assicurative, nonché disciplinare i trattamenti integrativi che dovranno comunque garantire prestazioni non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per i Fondi suddetti.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì,

il parere delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

## ART. 40.

*(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, è delegato ad emanare con decreti aventi forza di legge, norme intese a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro addetto al servizio di accertamento e riscossione dei contributi ed ai settori ispettivi di vigilanza, che si renda disponibile in relazione al trasferimento dei compiti suddetti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le norme medesime devono prevedere, anche mediante l'eventuale istituzione di ruoli separati o ad esaurimento, la salvaguardia delle posizioni di carriera e dei diritti acquisiti sia dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro sia dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il decreto per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1974, quello per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro entro il 30 giugno 1975.

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale può richiedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il temporaneo distacco del personale strettamente indispensabile al primo avviamento delle operazioni riguardanti l'attuazione dei compiti di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO V

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI DELL'INPS

ART. 41.

*(Attribuzione compiti speciali ai componenti  
del comitato esecutivo dell'INPS).*

Nell'ambito delle competenze del comitato esecutivo il presidente dell'Istituto può attribuire ad uno o più membri dello stesso comitato il compito di seguire l'attività di determinati settori dell'Istituto medesimo.

Nell'espletamento di tale incarico, i cui risultati dovranno essere riferiti al comitato esecutivo, il consigliere incaricato si avvarrà dei competenti servizi della direzione generale, operando in stretto collegamento con il direttore generale o il vice direttore generale da questi incaricato.

ART. 42.

*(Controllo sugli atti dell'Istituto nazionale  
della previdenza sociale).*

I Ministeri vigilanti, qualora restituiscano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione, le deliberazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, devono darne adeguata motivazione, precisando se il rilievo attenga al merito ovvero alla legittimità dell'atto.

Ove il rilievo attenga alla legittimità dell'atto, questo dovrà contenere l'indicazione specifica delle norme di legge, di regolamento, ovvero dei principi generali di diritto che si ritengono violati.

ART. 43.

*(Composizione e competenze dei comitati  
regionali dell'Istituto nazionale della previdenza  
sociale).*

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

1) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

3) quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un dirigente dell'Istituto con voto consultivo.

Il comitato nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

Il presidente può delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o di impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente, è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.

In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalità e alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata.

Il comitato regionale dell'Istituto è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione; quelli di cui al punto 4) sono designati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui al punto 5) è designato dal direttore generale dell'Istituto.

Il decreto di costituzione del comitato regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Spetta al comitato regionale decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali, compresi nella regione, concernenti le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la pensione sociale e le prestazioni a carico della « Mutualità pensioni », dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi.

Il comitato regionale, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, provvede altresì:

a) ad esaminare i problemi che insorgono nell'ambito della circoscrizione territoriale in ordine all'applicazione della normativa previdenziale ed a segnalare al consiglio di amministrazione le questioni di principio da risolvere;

b) a svolgere l'attività di ricerca e di studio per integrare le risultanze degli esami svolti dai comitati provinciali sulla situazione socio-economica delle rispettive province, per fornire al consiglio di amministrazione e ai comitati provinciali elementi di valutazione per l'articolazione territoriale delle sedi zonali, per promuovere gli interventi in materia di cura e prevenzione dell'invalidità pensionabile;

c) a promuovere incontri per il coordinamento e lo scambio di esperienze tra i comitati provinciali;

d) a mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, degli enti di patronato e, in generale, degli altri organismi simili al fine di fornire informazioni sull'attività dell'istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le istanze degli interessati per gli aspetti che attengono a tale attività;

e) a predisporre, oltre alla relazione mensile per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per il consiglio di amministrazione con periodicità semestrale, una relazione illustrativa dell'attività svolta;

f) ad attuare i compiti che gli vengono assegnati dal consiglio di amministrazione.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 44.

*(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi).*

L'articolo 22 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) cinque esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanità.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

ART. 45.

*(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria).*

L'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) sei esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

## TITOLO VI

### NORME VARIE E FINALI

#### ART. 46.

*(Invalidità pensionabile).*

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità, difetto fisico o mentale a meno del 50 per cento, determinando almeno un'eguale riduzione della sua capacità di guadagno in relazione alla qualifica rivestita ».

Il precedente comma si applica alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.



## ART. 47.

(*Assegni vitalizi*).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i superstiti del personale iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, all'Istituto postelegrafonici e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, possono chiedere, in luogo della liquidazione dell'assegno vitalizio previsto dai rispettivi ordinamenti, la ricostituzione della posizione assicurativa del dante causa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Tale facoltà è, altresì, attribuita al personale iscritto agli enti di cui al precedente comma che venga dispensato dal servizio, senza diritto a pensione, per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro.

Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza entro un anno dalla data di comunicazione del conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite ai rispettivi enti che erogano l'assistenza.

## ART. 48.

(*Trattamenti minimi*).

A partire dal 1° maggio 1969, il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisce contemporaneamente una pensione di reversibilità non integrata al minimo a carico dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero a carico di ogni altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'integrazione al minimo non compete quando l'importo della pensione di reversibilità a carico di qualsiasi fondo supera la misura del trattamento minimo dei lavoratori dipendenti.

ART. 49.

*(Pensioni contributive  
ai lavoratori dello spettacolo).*

L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

ART. 50.

*(Variazione aliquota contributiva  
per i lavoratori dello spettacolo).*

Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dalla presente legge, i contributi a percentuali dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

ART. 51.

*(Unificazione delle gestioni base e a  
percentuale dei lavoratori autonomi).*

A decorrere dal 1° gennaio 1974 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

ART. 52.

*(Versamento dei contributi previdenziali  
ed assistenziali sulla indennità integrativa  
speciale).*

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo

1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, numero 153, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

ART. 53.

*(Contributi figurativi per malattia).*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

ART. 54.

*(Assistenza sanitaria).*

Il periodo di protezione assicurativa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati, obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, si aggiunge ai periodi durante i quali i lavoratori ammessi ai trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione speciale di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 ed 8 agosto 1972, n. 464, beneficiano dell'assistenza sanitaria medesima a norma degli articoli 3 e 4 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 464.

ART. 55.

*(Prescrizione assegni familiari).*

Il termine di prescrizione di cui agli articoli 23, 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è elevato a cinque anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 56.

*(Modalità di erogazione  
dell'indennità di malattia).*

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, possono essere stabiliti sistemi diversi, da quelli previsti dalle vigenti disposizioni per la erogazione della indennità di malattia, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori.

ART. 57.

*(Prestazioni indebite).*

Chiunque abbia indebitamente percepito somme a titolo di pensioni, assegni o indennità previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da norme speciali, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, qualora la richiesta di ripetizione da parte dell'ente creditore avvenga — sempreché il fatto non dia luogo a condanna penale con sentenza passata in giudicato — entro cinque anni dalla data del primo indebito pagamento, ovvero da quella successiva in cui l'ente stesso sia venuto a conoscenza dei fatti o delle notizie incidenti sulla legittimità del trattamento erogato.

Le somme non recuperate e quelle non recuperabili di cui al comma precedente restano imputate alle gestioni previdenziali a carico delle quali sono state erogate le indebite prestazioni.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

ART. 58.

*(Penalità).*

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 il datore di lavoro che, entro i termini stabiliti, non provvede al pagamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata di cui all'articolo 25 o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

TABELLA.

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO  
PREVISTI A FAVORE DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE

ANNI	Fondo sociale	Coltivatori diretti	Artigiani	Commercianti
—	—	—	—	—
(in miliardi di lire)				
1974 . . . . .	839	295	23	19
1975 . . . . .	838	363	26	20
1976 . . . . .	(*)	410	42	30

---

(\*) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da tale anno l'intero onere del Fondo sociale è posto a carico dello Stato.